

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-148 del 13/01/2020
Oggetto	MOPPA4859 - Rinnovo di concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico (245,49 kW) dal Torrente Dardagna, nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), in loc. Chiesina. Titolare: Taglioli S.r.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-131 del 13/01/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2102/2013, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che con domanda PG.2015.824727 del 12/11/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Taglioli Srl, c.f. 03041831201, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), località Chiesina, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n.16461/2006;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 16461/2006 seguita dal cambio di titolarità per cessione di ramo d’azienda di cui alla det. 2429/2011 (codice MOPPA4859);
- la det. 16461 del 17/11/2006 era una variante sostanziale alla concessione originaria richiesta al fine di poter aumentare il salto idraulico da 32m a 40m spostando più a valle il punto di turbinamento e di restituzione, e che tale determinazione era stata adottata all’interno di una procedura di VIA che si è conclusa con la d.G.R. 1625/2006 del 21/11/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (PG/2019/0198804 del 30/12/2019);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2019/68496 del 30/04/2019);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da garantire nel Torrente Dardagna (codice 012201030000 3ER), attualmente pari a 128 l/s come da det. n.16461/2006, debba essere fissato nella misura di 60 l/s nel periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 30 giugno e nella misura di 128

l/s nel periodo compreso fra il 01 luglio ed il 30 settembre, così come stabilito dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna con nota (PG/2019/0198804 del 30/12/2019) a seguito della valutazione degli esiti dei monitoraggi effettuati;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 20/12/2019 la somma pari a 518,60 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, in data 28/11/2006, nella misura di 3.545,04 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MOPPA4859;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Taglioli Srl, c.f. 03041831201, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica MOPPA4859, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 opera di presa costituita da una briglia che occupa tutta la sezione fluviale con una paratoia in destra idraulica che alimenta il canale di adduzione a pelo libero;
- corpo idrico di prelievo: Torrente Dardagna (codice 012201030000 3 ER);
- ubicazione del prelievo: Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 29, mapp. n.5; coordinate UTM RER x: 647094; y: 893717;
- ubicazione della restituzione: Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 27, mapp. n.239; coordinate UTM RER x: 647154; y: 894053;
- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
- portata massima di esercizio pari a 2,00 mc/s; portata media pari a 0,626 mc/s;

- salto idraulico pari a 40 metri;
 - tratto sotteso pari a 385 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a 245,49 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 2.150.492 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 60 l/s nel periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 30 giugno e pari a 128 l/s nel periodo compreso fra il 01 luglio ed il 30 settembre;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2039;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/01/2020;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 3.545,04 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.545,04 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Taglioli Srl, c.f. 03041831201 (cod. pratica MOPPA4859).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una briglia (UTM RER x:647094; y:893717) che occupa tutta la sezione fluviale del Torrente Dardagna con una paratoia in destra idraulica che alimenta il canale di adduzione a pelo libero. Il canale porta la risorsa a una vasca di carico dotata di sgrigliatori (UTM RER x:647213; y:893942) da cui parte la tubazione in pressione fino alla centrale. Una volta turbinata l'acqua viene restituita nel torrente Dardagna (UTM RER x:647154; y:894053);
2. L'opera di presa è sita in Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 29, mapp. n.5; coordinate UTM RER x:647094; y:893717. La restituzione della risorsa avviene nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 27, mapp. n.239 coordinate UTM RER x:647154; y:894053.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 2,00 m³/s, portata media pari a 0,626 m³/s, per produrre con un salto di 40 metri una potenza nominale pari a 245,49kW.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per una produzione energetica attesa pari a 2.150.492 kW/h, nel limite del rispetto del DMV e della portata massima assentita.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Dardagna (codice 012201030000 3 ER), del quale vengono sotsesi 385m.

5. Il deflusso minimo vitale (DMV) da garantire nel Torrente Dardagna (codice 012201030000 3ER), è pari a 60 l/s nel periodo dal 01 ottobre al 30 giugno e 128 l/s nel periodo dal 01 luglio al 30 settembre.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT36R0760102400001018766509, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE DERIVANTI

NEL NULLA OSTA IDRAULICO

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ambito Operativo di Modena, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione (prot: PG/2019/0068496 del 30/04/2019):

1. al fine di garantire adeguati sistemi di protezione in prossimità dell'opera di presa, il titolare della concessione dovrà provvedere ad integrare la recinzione esistente precludendo l'accesso all'opera di presa stessa da valle anche lato fiume, come indicato in sede di sopralluogo, completando i lavori entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo della concessione; dovrà inoltre essere garantito nel tempo il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione esistenti al fine di impedire l'accesso libero ai manufatti realizzati che potrebbero costituire fonte di pericolo in caso di libera fruizione;
2. il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;
3. a seguito di ogni evento di piena la Ditta dovrà visionare l'impianto, verificando che non ci siano state modifiche o deterioramenti delle opere che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque nel torrente Dardagna;

4. sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria all'impianto, previa comunicazione allo scrivente Servizio (preferibilmente a mezzo pec: stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it) di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista;
5. per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa le opere idrauliche, la Ditta dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla-osta;
6. la Ditta è tenuta ad assicurare la corretta manutenzione dell'alveo nel tratto sotteso dalla derivazione, effettuando periodicamente il taglio delle piante esistenti all'interno dell'alveo e l'eventuale ricalibrazione dello stesso in modo da favorire il regolare deflusso delle acque;
7. rimangono a carico della Ditta l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre opere che si rendessero necessarie, in relazione al tratto di torrente Dardagna interessato dall'impianto in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dallo scrivente Servizio.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 – SOVRACANONI

1. Le opere di presa della derivazione oggetto del presente atto ricadono nel bacino imbrifero montano del Fiume Panaro, delimitato con D.M. 14/12/1954; pertanto il concessionario è tenuto a corrispondere a favore dei comuni compresi nel summenzionato bacino imbrifero montano il sovracanone previsto dalla l. n.959/1953.

2. A norma e per gli effetti dell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni, gli enti rivieraschi della derivazione in argomento sono costituiti dal Comune di Lizzano in Belvedere e dalla provincia di Bologna; pertanto il concessionario è tenuto a corrispondere, in favore dei suddetti enti rivieraschi, il sovra canone.

La sottoscritta Marcacci Franca c.f. MRCFNC47E54A771A in qualità di legale rappresentante di Taglioli S.R.L. c.f. 03041831201, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.